

## **Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:**

avv. Luca De Pauli, presidente,  
avv. Severino Lodolo, componente,  
avv. Andrea Canzian, componente e relatore,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 23.03.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

### **Deferimento TFT-SD 4/2021-2022 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: ASD AC VIRTUS Roveredo**

Con comunicazione a mezzo PEC di data 1.3.2022 ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale ai sensi dell'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, la Società A.S.D. A.C. VIRTUS ROVEREDO per rispondere della violazione dell'art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'introduzione da parte dei propri sostenitori dentro l'impianto sportivo, in occasione della gara Azzanese – Virtus Roveredo del 3.10.2021 valevole per il campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021-2022, di materiale pirotecnico costituito da alcuni fumogeni, nonché per l'accensione degli stessi sugli spalti con causazione di danni, anche se di lieve entità, ai gradoni del medesimo impianto.

**La convocazione.** Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 23.3.2022.

#### **Il dibattimento e le conclusioni.**

Alla riunione del 23.3.2022 dinanzi al T.F.T. è intervenuto il Sostituto Procuratore dott. Luca Ricatto in rappresentanza della Procura Federale; è inoltre comparso il sig. Franco ZANETTI, quale presidente della Società A.S.D. A.C. VIRTUS ROVEREDO.

#### **Segue Decisioni del T.F.T. – Deferimento a carico di AC VIRTUS ROVEREDO**

La società ha chiesto di poter definire la sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: ammenda di euro 133,00 (sanzione base euro 200,00).

Il Sostituto Procuratore Federale ha aderito a tale istanza.

**La motivazione.** La materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando provata dalla Procura Federale ed essendo stata ammessa espressamente dalle parti, ivi compresa l'identificazione certa della provenienza dei sostenitori e il danneggiamento lieve ai gradoni.

Premesso che il TFT Friuli Venezia Giulia, acquisito l'accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificarne la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, si ritiene nello specifico congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all'accordo delle parti.

L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto alla Società ASD AC VIRTUS Roveredo, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 133,00 (centotrentatre/00, sanzione base euro 200,00) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio il dispositivo della decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.